

Bologna, 16/12/2014

Prot. N. 5105

Dott. GIOVANNI PIETRO SANTANGELO
Responsabile del Servizio Affari Generali, Giuridici e
Programmazione Finanziaria della Direzione Generale
Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese.
Relazioni Europee E Relazioni Internazionali
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assessore ALFREDO PERI
Assessorato Programmazione territoriale,
urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e
immateriali. Mobilità. Logistica e trasporti.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Cortesi in indirizzo,

In relazione agli atti di coordinamento di cui alla DGR n°993 del 07/07/2014 e successive integrazioni del 17/11/2014, **in vista dell'imminente obbligo di impiego della modulistica unificata** e con riferimento al modulo ASSEVERAZIONE SCIA e al modulo di ASSEVERAZIONE Permesso di Costruire, rammentiamo, come già segnalato ai tavoli di discussione, che al punto 14 della Asseverazione (modulo SCIA) e al punto 15 della Asseverazione (modulo PdC) viene riportata la seguente dicitura:

14) Conformità igienico-sanitaria

che l'intervento

- 14.1. **non è assoggettato** a requisiti igienico-sanitari
- 14.2. **è assoggettato ed è conforme** ai requisiti igienico-sanitari per gli **edifici residenziali**, previsti dal **DM 5 luglio 1975**,
 - 14.2.1. **nonché** ai requisiti **integrativi**, stabiliti dal seguente provvedimento:
(specificare il piano o atto normativo – RUE, DM, DPR, DAL, ecc -. che ha stabilito i requisiti o l'atto amministrativo che li ha prescritti)

La dicitura prescrive quindi che, **OLTRE** agli eventuali requisiti integrativi, sia rispettato **COMUNQUE** quanto previsto dal D.M. 5 Luglio 1975.

Tale decreto, per esempio, in merito alla illuminazione naturale dei locali prevede all'art. 5 che *“Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento”*.

Come noto locali di edifici storici e comunque esistenti, antecedenti il 1975, raramente hanno caratteristiche dimensionali dei locali con le dimensioni richieste e delle finestre della ampiezza necessaria al soddisfacimento dei requisiti del DM del 75.

Si fa notare quindi che, per come è articolata la dichiarazione della modulistica unificata, ANCHE IN PRESENZA DI REQUISITI INTEGRATIVI **GIA' NEL TEMPO PREVISTI DAGLI STRUMENTI URBANISTICI O REGOLAMENTARI LOCALI** introdotti al fine della conservazione del patrimonio edilizio, in una interpretazione rigidamente lessicale **NON SARA' POSSIBILE DEROGARE DA QUELLI IMPOSTI DAL D.M. 5 LUGLIO 1975.**

Questa prescrizione impedirà di eseguire interventi edilizi praticamente in tutta l'edilizia storica (fra l'altro quella che maggiormente necessita di manutenzione), a meno di non alterare la dimensione delle finestre e dei locali, intervento il più delle volte proibito dalle normative relative alla conservazione dei beni di interesse storico culturale, e che comunque implicherebbe grave peggioramento della risposta sismica degli edifici.

La scrivente Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna, in considerazione della problematica che nel tempo ha trovato assestamenti regolamentari locali *non completamente soddisfacenti ma comunque UTILI* ad una corretta conservazione del patrimonio edilizio esistente; come già evidenziato ai tavoli di lavoro, ritiene che la formulazione del modello come evidenziata non possa che essere interprete della volontà di un ampliamento dei requisiti adottabili ai derogatori già previsti nei regolamenti locali, altrimenti non se ne comprenderebbe l'immissione nell'ambito della modulistica; immissione che con la dizione "NONCHE" e non con una piu' congrua "O IN ALTERNATIVA" genera comunque una non corretta e restrittiva interpretazione, facendo comunque prevalere le definizioni del DM. 75 su ogni eventuale disposizione derogatoria regolamentare.

Al fine di porre celere ed efficace rimedio alla problematica evidenziata riteniamo sia urgente e comunque sufficiente una semplice rettifica del modulo, secondo le seguenti proposte:

14) Conformità igienico-sanitaria

che l'intervento

- 14.1. **non è assoggettato** a requisiti igienico-sanitari
- 14.2. **è assoggettato ed è conforme** ai requisiti igienico-sanitari per gli **edifici residenziali**, previsti dal **DM 5 luglio 1975**,
 - 14.2.1. **O IN ALTERNATIVA** ai requisiti **integrativi**, stabiliti dal seguente provvedimento:
 - 14.2.2. **O IN ALTERNATIVA**, per gli edifici esistenti, **NON peggiora il livello di ventilazione e illuminazione esistente**
(specificare il piano o atto normativo – RUE, DM, DPR, DAL, ecc - che ha stabilito i requisiti o l'atto amministrativo che li ha prescritti)

Confidando che la ns. proposta sia recepita, anche solo con una precisazione tramite circolare, rimaniamo come sempre disponibili a fornire qualunque chiarimento in merito.

Cordialmente

IL COORDINATORE
Arch. Paolo Marcelli

